



COMUNE DI DORMELLETO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 26/02/2026

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2026 - VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 C. 4 E DELL'ART. 175 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000. TERZO PROVVEDIMENTO.

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Vedovato Lorena - Sindaco	Sì
2. Vassura Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. Rovarini Edoardo - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale FERRO dott.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Vedovato Lorena, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]".*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"*
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *"se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio".* Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *"le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non*

hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Rilevato che, dall'esito del monitoraggio del debito effettuato sulla Piattaforma Crediti Commerciali:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio;
- l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2025 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2025 è di 16.637,95 €
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti di 3,71 gg. al 31.12.2025

Rilevato pertanto che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate con vincolo specifico di destinazione.

Dato atto:

- che le spese previste nell'esercizio 2026 del bilancio di Previsione 2026 – 2028 aventi macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi) sono pari ad € 1.567.589,00
- che le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione ammontano ad € 360.000,00 di cui € 130.000,00 finanziate con imposta di soggiorno ed € 195.000,00 finanziate con canone del demanio idrico lacuale;
- che, pertanto, il fondo di garanzia per debiti commerciali da accantonare nella missione 20 "fondi e accantonamenti" del bilancio di previsione 21026-2028, esercizio 2026, è di € 12.075,89, pari all'1% delle spese nette del macroaggregato 103 che ammontano ad € 1.207.589,00

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di apportare la variazione di bilancio come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale al fine di iscrivere nella missione 20 "fondi e accantonamenti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, il fondo di garanzia per debiti commerciali per l'importo di € 12.075,89;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi in forma palese nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per importo di € 12.075,89, ossia l'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione.
2. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2026 – 2028, esercizio 2026 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di inviare il presente atto all'Organo di revisione economico finanziaria per il prescritto parere;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere, tramite apposito atto, a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con successiva unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Vedovato Lorena

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FERRO dott.ssa Silvia